

N₃

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai Signori:

dott. Vittorio	DE MARTINO	Vice Presidente
dott. Franz	SESTI	" "
dott. Paolo	RHO	Componente
dott. Carlo	ALBANESE	"
dott. Giuseppe	MARESCA	"
dott. Giuseppe	MENICHINO	"
dott. Carlo	NOCELLA	"
dott. Gabriele	BATTIMELLI	"
dott. Giuseppe	SORRENTINO	"
dott. Antonio	BUCCARELLI	"
dott. Antonio	CHIAVELLI	"
dott. Andreino	NIRO	"
dott. Giovanni	MOFFA	"
dott. Adriano	COLASURDO	"
dott. Renato	MIELE	"
dott. Leo	PICCININNI	"
dott. Guido	ACCINNI	"
dott. Manlio	CRUCIANI	"
dott. Alfonso	DI GENNARO	"
dott. Angelo	VELLA	"
dott. Giacomo	CECIONI	"
dott. Gennaro	NARDI	"
dott. Enrico	CUOMO	"
dott. Antonio	BRONZINI	"
dott. Nicola	CAPUTI	"
dott. Paolo	VERCELLONE	"
dott. Antonio	CASIROLI	"
dott. Raffaele	NIGRO	"
dott. Bruno	IOFRIDA	"
dott. Mario	CORDA	"

Riunito in Camera di Consiglio; udito il relatore dott. Carlo NOCELLA, ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A

sulla richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante "Modifica all'articolo 1, comma 7°, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica.", limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;".

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

- che l'8 maggio 1986 nella cancelleria di questa Corte Suprema i cittadini italiani: RONCHI Edoardo, NEGRI Giovanni, TESTA Enrico, BOLOGNA Gianfranco, FILIPPINI Rosa, MEO Gabriella, PAISSAN Mauro, FOLENA Pietro, NEBBIA Giorgio, LODIGIANI Oreste, DE VITA Bruno, MASTRANTONI Primo, SEMENZATO Stefano, AGLIETTA Maria Adelaide, CALDERISI Giuseppe, CALAMIDA Franco, DI LASCIA Maria Teresa Giuseppina, FIORINI Carlo, RIPERT Rossella, DE PETRIS Loredana, STANGO Antonio, TAMINO Gianni, VESCE Emilio, REALACCI Ermete, GUIDUCCI Nilde, SERAFINI Massimo, MACHELLA Vittorio, FALQUI Enrico, VINCETI Silvano, CRAVERI Piero, TEODORI Massimo, DE LUCA Athos, RUTELLI Francesco, LOMBARDI Paolo, BOTTACCIOLI Francesco, LUCIANI Giorgio, PARIZZI Carduccio, SIGNORINO Mario (meglio specificati in verbale), dopo aver documentato la loro qualità di elettori dichiararono di voler promuovere, in base all'art. 75 della Costituzione, e agli artt. 7 e 27 della Legge 25 maggio 1970 n.352 e successive modificazioni, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

"Volete voi l'abrogazione dell'articolo unico, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 856, recante "Modifica all'articolo 1, comma 7°, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente

nazionale per l'energia elettrica.", limitatamente alle parole: "b) la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;"?".

- che l'annuncio di tale iniziativa fu pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 1986;

- che successivamente il 6.8.1986 i promotori NEGRI Giovanni, PAISSAN Mauro, SEMENZATO Stefano, CALDERISI Giuseppe, DI LASCIA Maria Teresa Giuseppina e REALACCI Ermete, riferendosi alle dichiarazioni di cui al verbale dell'8.5.1986 presentarono formale richiesta del referendum sopra indicato, depositando ai sensi dell'art. 28 della legge 25.5.1970 n. 352 e successive modificazioni, n. 132 scatole nelle quali dichiararono racchiusi i fogli contenenti oltre 950.000 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei Deputati; nonché n. 1 scatola contenente certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali;

- che nel frattempo, in vista della complessità delle operazioni per ottenere la maggior precisione possibile dei calcoli da farsi, il Primo Presidente, con suoi decreti in data 26 giugno e 17 settembre 1986 aveva autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge 22.5.1978 n. 199, questo Ufficio Centrale ad avvalersi della collaborazione di 28 magistrati applicati all'Ufficio del Massimario, di 12 magistrati del C.E.D., delle apparecchiature e dipersonale dello stesso C.E.D., nonché di personale della Corte per la costituzione della Segreteria;

- che le operazioni di verifica relative alle otto proposte referendarie, tra cui la presente, complessivamente depositate entro il 30 settembre 1986 si sono svolte ed esaurite nel periodo dal 18 settembre al 9 ottobre 1986.

- che il compito devoluto all'Ufficio Centrale dall'art. 32 della l. 25 maggio 1970 n. 352 si esaurisce nella verifica della legittimità formale della proposta di referendum, implicante il riscontro dei limiti modali e temporali di questa, e, per quanto riguarda specificamente l'oggetto di tale proposta, comprende l'accertamento se l'atto considerato sia una legge o un atto normativo avente forza di legge, se nei confronti di essi sia intervenuta una abrogazione legislativa o sentenza dichiarativa di illeggittimità costituzionale

prima della richiesta referendaria, l'Ufficio deve dare atto preliminarmente

- che la proposta si riferisce ad un atto normativo vigente, non abrogato né dichiarato costituzionalmente illegittimo;

- che nello svolgimento di dette operazioni di verifica delle sottoscrizioni l'Ufficio ha proceduto direttamente all'esame definitivo e totale dei fogli in base a norme predeterminate alla stregua di precedenti provvedimenti di questo stesso Ufficio, tradotte in tabelle tipicizzate delle irregolarità;

- che il risultato definitivo - conformemente ai dati ricevuti dal Centro Elettronico di Documentazione, allo scopo autorizzato dal Sig. Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione - è il seguente:

a) firme regolari n. 530.815

b) firme irregolari n. 15.563

- che pertanto può rilevarsi la regolarità formale della richiesta di referendum popolare in quanto:

a) la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;

b) essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati;

c) il deposito dei fogli di formato regolare contenenti le firme e dei certificati elettorali è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli stessi;

d) la richiesta di abrogazione sopra indicata è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio;

e) il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla legge;

- che, in particolare, per quanto riguarda il procedimento di raccolta delle sottoscrizioni in relazione alle modalità della stessa, alla potestà certificatrice dei pubblici ufficiali in luoghi diversi

dalla sede dell'ufficio, alla legittimazione dei pubblici ufficiali alle autenticazioni ed al contenuto dell'atto di autenticazione sono state eseguite le determinazioni, contenute nelle ordinanze di questo Ufficio in data 23.9.1980, 6.10.1980 e 23.10.1980, dalle quali non si ha motivo di discostarsi;

- che con ordinanza del 23.10.1986 l'Ufficio Centrale, a norma dell'art.32 della l. 25.5.1970 n. 352, ha proposto la concentrazione in unico quesito delle tre richieste abrogative sul tema delle centrali nucleari;

- che la suddetta ordinanza è stata regolarmente notificata ai presentatori delle tre richieste referendarie nei modi e nei termini dell'art. 13 della l. n. 352 del 1970 ed i promotori nonché il Partito Radicale, in persona del segretario nazionale e legale rappresentante "pro tempore" e del presidente del Gruppo Parlamentare Radicale, hanno presentato nel termine assegnato deduzioni scritte sostenendo che non sussistono i presupposti legali della proposta concentrazione per le ragioni, così sinteticamente riassunte:

I) I tre quesiti investono:

a) una modifica della procedura di localizzazione delle centrali elettronucleari (art. unico, 13° co. l. n. 8 del 1983);

b) la previsione, la disciplina e il riparto di contributi ai Comuni e alle Regioni interessate da impianti di energia elettrica alimentati con combustibili diversi dagli idrocarburi (art. unico, commi dal 1° al 12° della citata l. n. 8 del 1983);

c) la facoltà dell'ENEL di promuovere la costituzione o assumere partecipazioni in società o enti stranieri, che abbiano come fine la realizzazione di impianti elettronucleari (art. unico, 1° co. l. n.856 del 1973);

la materia delle tre richieste risulta , pertanto, obbiettivamente diversa perchè mentre due soli dei quesiti (il primo e il terzo) concernono norme in tema di centrali elettronucleari, l'altro

(il secondo) concerne un meccanismo di contributi a favore di enti territoriali interessati da impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati da combustibili diversi dagli idrocarburi e quindi sia da impianti elettronucleari sia da impianti a carbone.

II) I contenuti oggettivi, che caratterizzano le tre richieste referendarie sono diversi e non confondibili perchè:

a) il primo referendum riguarda le procedure di localizzazione e in particolare una disposizione (13° co. dell'art. unico della l. n.8 del 1983), che ha implicitamente modificato le procedure di individuazione delle aree suscettibili di insediamento di centrali nucleari sostituendo alle legge (cui rinvia nel caso di mancata indicazione delle aree da parte della Regione, l'art. 2, 3° co. della l. n.393 del 1975), una determinazione del CIPE: la richiesta abrogativa investe pertanto i rapporti tra Parlamento e Governo e si propone, attraverso l'eliminazione della modifica legislativa di ristabilire la competenza del Parlamento, prevista dall'art. 2 della l. 393 del 1975;

b) il secondo referendum concerne la politica dei contributi ed investe disposizioni relative alla posizione e agli interessi economici ed ambientali degli enti territoriali;

c) il terzo referendum concerne un problema diverso e cioè la facoltà dell'ENEL di partecipare a società straniera e a programmi stranieri per la realizzazione di centrali nucleari e quindi investe una disposizione riguardante il rapporto tra programmi nazionali e programmi stranieri.

III) I tre quesiti referendari si distinguono nettamente anche per il loro specifico e separato effetto abrogativo, relativo a norme concrete e non ad una indeterminata finalità di ordine politico.

Conclusivamente, pertanto, i deducenti sostengono che: a) il quesito unico, risultante dalla proposta concentrazione, privo di una matrice unica, si rivela eterogeneo, e, quindi, insuscettibile di unica

risposta da parte dell'elettore, la cui libertà di scelta è compromessa; b) il mantenimento della proposta concentrazione lede il diritto dei richiedenti a salvaguardare l'identità e la portata oggettiva di ogni singola richiesta, e, mediante la sovrapposizione di giudizi sullo stesso oggetto da parte di due organi, l'Ufficio Centrale e la Corte Costituzionale, potrebbe condurre ad una declaratoria di inammissibilità da parte di quest'ultima, derivante non già dal contenuto reale delle richieste originarie, ma dal modo, improprio e artificioso, in cui esse sarebbero state illegittimamente concentrate;

Tutto ciò premesso

questo Ufficio osserva preliminarmente che la concentrazione, eventualmente disposta dall'Ufficio Centrale nell'ambito della propria competenza istituzionale non potrebbe giammai pregiudicare il controllo di ammissibilità, di diverso contenuto, riservato alla Corte Costituzionale, potendo questo esercitarsi nella sua totale ampiezza sia in riferimento ai quesiti unificati sia in riferimento ai quesiti separati;

- che secondo il tenore letterale e la ratio dell'art. 32 della l. n.352 del 1970 la concentrazione delle proposte referendarie si presenta come un obbligo inderogabile dell'Ufficio Centrale e non come una facoltà discrezionale (v. ordinanza del 15.10.1980) e, pertanto, a fronte del dovere dell'Ufficio Centrale di disporre la concentrazione in presenza dei presupposti legali non può sussistere alcun diritto dei promotori di mantenere in ogni caso la separazione delle proposte originarie al fine di salvaguardare l'identità e la portata obbiettiva di ogni singola richiesta;

- che tuttavia, nella specie, le deduzioni formulate dai promotori e dal Partito Radicale, nella loro qualità di portatori di interessi costituzionalmente protetti, hanno evidenziato l'eterogeneità dei quesiti e, quindi, la possibile mancanza di risposta univoca da parte dell'elettore al quesito unificato, anche se soltanto per quanto

riguarda aspetti accessori rispetto al tema centrale, oggetto dei tre referendum;

- che, pertanto, l'eventualità, sia pure marginale, circa il difetto di dilemmaticità e di chiarezza del quesito unificato giustifica il mantenimento della separazione delle proposte referendarie.

PER QUESTI MOTIVI

letti gli artt. 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 32 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

DICHIARA

legittima la richiesta di referendum popolare sul quesito sopra indicato.

DICHIARA


cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del referendum.

DISPONE


che la presente ordinanza sia comunicata
al Presidente della Repubblica;
ai Presidenti delle Camere;
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
al Presidente della Corte Costituzionale;
e sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario entro cinque giorni dal deposito ai presentatori della richiesta: Negri Giovanni, Paissan Mauro, Semenzato Stefano, Calderisi Giuseppe, Di Lascia Maria Teresa Giuseppina e Realacci Ermete.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum, presso la Corte Suprema di Cassazione il 13 dicembre 1986.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione
il 15.12.1986

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Maria Teresa d'Aniello)

